

STATUTO

ZEFIRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIALE CARLO DEL
PRETE 347/A

Numero REA: LU - 198401

Codice fiscale: 02116650462

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" ad atto 115352/32158

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: **"ZEFIRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Lucca.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 4) ☐ Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) ☐ le disposizioni del D.Lgs. 112/2017, in particolare quelle degli artt. 2, 17 e 18;
- 3) ☐ le disposizioni della Legge Regionale Toscana 58/2018;
- 4) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 5) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 6) - Mutamento delle norme applicabili.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REGIME DELLA MUTUALITÀ

Articolo 7) - Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini delle lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 8) - Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico ed intende lavorare ed agire all'interno del Terzo settore, secondo principi di imprenditorialità e democraticità, nell'intento di favorire lo sviluppo, creare e gestire servizi ed attività rivolti a soggetti, anche momentaneamente, in situazione di disagio e di svantaggio.

La cooperativa nasce dall'esperienza, dalla condivisione etica e dal comune sentire maturati dai soci della cooperativa, all'interno di E.N.A.I.P. ONLUS LUCCA, in attività di formazione, informazione, orientamento e prevenzione e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore di giovani, donne, anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le

persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'articolo 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111 septies disp. att. codice civile).

La cooperativa può o svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 9) - Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/1991, incluse le attività di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), l) e p) del D.Lgs. 112/2017, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, quali ad esempio - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al co. 4, art. 2 del D.Lgs. 112/2017;

- * svolgimento di attività formative destinate all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 (diciotto) anni;

- * svolgimento dei seguenti servizi al lavoro: orientamento, intermediazione, servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro; ricerca e selezione del personale; monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; supporto alla ricollocazione del personale, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;

- * servizi di orientamento formativo e professionale di I e II livello;

- * svolgimento di attività formative, orientative e di tutoraggio per promuovere l'accredimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo anche di soggetti vulnerabili;

- * svolgimento di attività formative e orientative e di tutoraggio per ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;

- * attività di formazione continua in sanità/ECM anche a titolo non esclusivo

- * servizi rivolti ai migranti e richiedenti asilo;

- * assistenza e consulenza alla creazione e avvio di impresa, in particolare alle start up giovanili e femminili;

- gestione di servizi educativi e ludoteche rivolti alla prima infanzia;

- servizi di mediazione familiare, sostegno alla genitorialità;
- conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro;
- invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni - intergenerazionalità;
- sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità;
- promozione di contesti sociali ed economici family friendly;
- inclusione sociale dei minori e dei giovani;
- sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di crimini domestici ed alle loro famiglie affidatarie;
- aggiornamento e formazione per gli operatori che lavorano a contatto con le famiglie;
- consulenza e coprogettazione nelle politiche sociali e promozione culturale;
- gestione e coordinamento centri per le famiglie;
- attività socio-educative di carattere preventivo a vantaggio di Enti sia pubblici che privati anche attraverso l'organizzazione e la gestione di:
- servizi a supporto dei genitori e della famiglia;
- corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di natura psicopedagogica, finalizzati all'acquisizione di competenze e di strumenti educativi da utilizzare all'interno della attività di docenza;
- spazi ed opportunità di aggregazione con finalità di prevenzione primaria e secondaria del disagio, nell'ottica di una promozione della salute e del benessere giovanile o excursus formativi, ossia interventi di supporto quali:
- educazione alla cura della salute propria ed altrui (educazione a stili di vita e ad un consumo consapevole per prevenire e combattere tabagismo, alcolismo, droga, az-zardopatie);
- educazione finalizzata alla salvaguardia del patrimonio civico e culturale della nostra tradizione cristiana, nel rispetto della nuova realtà multietnica e religiosa;
- educazione finalizzata alla promozione della crescita di una persona equilibrata nelle relazioni con se e con gli altri (educazione all'affettività, sessualità);
- educazione ambientale, artistica, storica;
- corsi di orientamento scolastico per studenti di ogni ordine e grado e di orientamento per la scelta in ambito professionale;
- realizzazione di sportelli psicopedagogici, finalizzati alla prevenzione dei disagi giovanili;
- servizi rivolti alla Prima infanzia;
- iniziative a supporto della promozione dell'igiene psico-fisica dell'uomo ivi comprese le consulenze per la prevenzione, sicurezza e igiene nei luoghi pubblici e/o privati;
- azioni mirate ad eliminare le discriminazioni di genere nell'accesso al lavoro, anche in forma autonoma, e nel trattamento retributivo attraverso misure attive e azioni positive volte a favorire le pari opportunità sul lavoro. Sostenere azioni positive volte a migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti in donne che si trovino in situazione anche momentanea di svantaggio;
- azioni volte a incrementare le opportunità di mobilità internazionale di giovani e adulti verso Paesi dell'Unione europea per promuovere la qualificazione del capitale umano, l'accupabilità e la crescita personale degli individui;
- azioni di prevenzione primaria della disoccupazione nei giovani e negli adulti; riqualificazione degli occupati; informazione, orientamento, formazione per i lavoratori over 50 finalizzata alla riqualificazione ed aggiornamento delle competenze e al reinserimento lavorativo; l'accesso alla formazione continua per le categorie di lavoratori che meno di altre partecipano a processi di aggiornamento professionale, per l'esistenza di condizioni personali o professionali di svantaggio;

- l'istituzione e la gestione di centri di formazione professionale;
- la realizzazione di azioni che offrano risposte al crescente disagio abitativo e all'emancipazione giovanile e che favoriscano la fuoriuscita dai nuclei di origine di giovani maggiorenni attraverso fornitura di alloggio a prezzi socialmente sostenibili unito ad azione che ne favoriscano l'impiego e l'occupazione;

Inoltre la cooperativa potrà operare per:

- l'organizzazione e gestione di:

- * strutture a carattere diurno di ritrovo, accoglienza e socializzazione a favore di persone in situazione di disagio sociale e/o a rischio di emarginazione;

- * centri di informazione e orientamento, rivolti al mondo giovanile o a particolari target quali donne, disoccupati, inoccupati;

- * spazi ascolto per adolescenti e giovani;

- * centri e strutture di aggregazione e giovanili;

- * centri di mediazione familiare e interculturale;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali e delle politiche del lavoro;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori su indicati.

B) Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, la cooperativa potrà operare, assumere ed eseguire lavori per:

a) trasporti: trasporto persone nella forma del servizio pubblico o per servizio scolastico o aziendale; trasporto merci per conto proprio o conto terzi; traslochi e attività connesse; servizi ed attività per viaggi e turismo.

b) manutenzione agro-forestale: attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e conservazione di tutti i prodotti agricoli, sia in conto proprio che in conto terzi, sia con gestione diretta o no di impianti e macchinari; servizi connessi alle attività agricole; attività di sistemazione e recupero degli ambienti agrari e forestali; silvicoltura; manutenzione e cura delle aree verdi urbane e private; allevamento di tutti gli animali consentiti dalle leggi e servizi connessi; manutenzione delle opere idrauliche; disinfezioni ed altri interventi di protezione e cura dell'ambiente; esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole con personale per conto terzi;

c) edilizia: attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di qualsiasi tipo di edificio e/o struttura mobile o fissa; lavori di segnaletica stradale ed installazioni; lavori di restauro, manutenzione e riparazione di beni mobili in genere; tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

- pulizie: pulizie generali e speciali, in ambienti civili, commerciali, industriali, ospedalieri o delle strutture pubbliche; rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi; pulizie e riordino di mense; servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani; sanificazione, igienizzazione ed ogni altra attività di protezione e cura degli ambienti; pulizia di macchine e oggetti;

e) facchinaggio: servizi di facchinaggio, gestione magazzini, movimentazioni merci, imballaggi;

f) servizi a terzi: gestione amministrativa, servizi di segreteria, sviluppo e gestione banche dati informatiche e non;

g) servizi vari di utilità ad imprese private e pubbliche: custodia, guardianaggio, vigilanza ed attività di supporto per impianti sportivi, banchine e aree portuali, parcheggi, spiagge, parchi, impianti cimiteriali, impianti per la raccolta e lo smistamento dei rifiuti, ed altri impianti pubblici

e privati; gestione di strutture ed attività di supporto per la ricezione turistica, per la ri-

storazione pubblica ed aziendale, per le mense scolastiche, per i servizi ricreativi ed educativi connessi all'attività scolastica e non, per lo spettacolo; gestione di strutture ed attività di supporto per la navigazione da diporto e la balneazione; gestione di servizi per la comunicazione pubblicitaria; gestione ed attività di supporto per centri meteorologici, archivi, biblioteche ed altri centri strutturati per l'informazione; attività di rapporto con l'utenza per le agenzie di servizi, servizi informatici e per la comunicazione diffusa; noleggio automezzi e attrezzature; servizi di supporto alle attività fieristiche ed espositive; altri servizi;

h) laboratori artigianali e attività commerciali in genere;

Inoltre la Cooperativa, intende gestire:

- servizi di grafica, video e comunicazione;
- creazione e gestione di programmi e trasmissioni in streaming;
- creazione di contenuti didattici digitali e multimediali;
- gestione biblioteche ed archivi;
- progettazione europea anche per conto di organizzazioni ed EE.LL.;
- servizi di consulenza ad enti locali, imprese, organizzazioni aziendali su Open Innovation;
- analisi, controllo, monitoraggio e valutazione performance aziendali;
- creazione e gestione banche dati, data management, big data analysis e analisi predittive;
- iniziative di turismo sociale prestate a favore di privati, Enti, sia pubblici che privati, anche attraverso la promozione, organizzazione e gestione di progetti riguardanti i viaggi di istruzione, campi scuola, giornate di formazione residenziale in strutture adatte ad accogliere gruppi ed associazioni;
- promozione e diffusione dei mezzi di comunicazione a supporto delle relazioni sociali attraverso la realizzazione e la promozione di spazi e di sistemi di scambio informatico, che favoriscano anche il contenimento dello svantaggio nell'apprendimento e della dispersione scolastica (e-learning, formazione a distanza, sportelli FAQ e di consulenza tramite supporti telematici);
- Promozione e diffusione della cultura e della pratica sportiva dilettantistica rivolta sia agli adolescenti che agli adulti, facilitando l'accesso e la partecipazione anche mediante iniziative formative, con l'obiettivo di utilizzare lo sport come efficace strumento di prevenzione del disagio e di promozione del benessere.
- promozione e raccordo con il mondo ed i servizi del Volontariato sociale e della cooperazione allo sviluppo dei paesi più bisognosi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e bancarie ritenute necessarie od utili, assumerne interessenze o partecipazioni (non al fine del collocamento) in imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, stipulare convenzioni con enti, concedere garanzie personali e reali e fidejussioni anche a favore di terzi.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 10) - Numero e requisiti dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Ai soci operatori diversi dalle persone fisiche non si applicano i limiti massimi di conferimento previsti dall'articolo 2525 del codice civile.

Nel caso in cui il numero dei soci operatori divenga inferiore a nove, gli stessi possono essere unicamente persone fisiche (articolo 2522, comma 2, codice civile). In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove soci, i soci diversi dalle persone fisiche devono essere esclusi dalla società.

Non possono in ogni caso divenire soci operatori coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese in concorrenza con quella della cooperativa. La valutazione circa l'effettiva concorrenza e rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci operatori; esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Articolo 11) - Elementi tecnici o amministrativi.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci operatori - si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci operatori, in quanto compatibili.

Articolo 12) - Soci in prova.

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci operatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente Statuto per l'ammissione dei soci operatori.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari a quella dei soci cooperatori di quanto a questi ultimi attribuito.

In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.

Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori effettivi, rispetto ai soci in prova, nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.

I ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione (ovvero: di inserimento), sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'articolo 2545 bis del codice civile.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o di inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Entro il termine del periodo di prova, come stabilito dagli amministratori, che potrà variare da un minimo di trenta giorni ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, sarà ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della fine del periodo di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il socio in prova dalla società.

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo di prova, purché la durata complessiva della prova non ecceda i cin-

que anni.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 13) - Ammissione dei soci cooperatori - nuovi soci.

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità:

- trattandosi di persona giuridica o altro ente, denominazione, sede sociale, codice fiscale; dovranno essere inoltre allegati certificato di iscrizione nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche, copia dello statuto vigente, e copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;

b) importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

c) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile), e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

d) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo.

Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio. In nessun caso le decisioni in tema di ammissione possono essere finalizzate ad attribuire stabilità al gruppo di comando della cooperativa.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà - entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione - dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In ogni caso, la deliberazione dell'organo amministrativo deve essere verbalizzata nell'apposito libro sociale; la deliberazione non verbalizzata equivale a silenzio degli amministratori.

La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà quindi ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunicazione, all'aspirante socio, della deliberazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempre che l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro il termine e con le modalità stabilite dalla delibera di ammissione; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori preesistenti il diritto di opzione sulle azioni ordinarie di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 14) - Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) i diritti di controllo previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile, e dal presente statuto;
- b) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli articoli 2545 sexiesdecies e seguenti del codice civile;
- c) il diritto di intervento in assemblea;
- d) il diritto di voto in assemblea.

Articolo 15) - Obblighi sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale;
- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori, nei casi

previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;

- a finanziare la cooperativa, nei casi e nei limiti previsti dal presente statuto.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 16) - Diritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici.

I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 17) - Regolamento interno.

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello scambio mutualistico, sia in forma di ritorno, non costituisce un diritto soggettivo del socio operatore; esso potrà essere riconosciuto, su decisione dei competenti organi sociali, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale.

Articolo 18) - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - a ripartizione di ristorni ai soci operatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio operatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci operatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

In nessun caso l'ammontare del ritorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio operatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci operatori. A tal fine, gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci operatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Non possono essere distribuite a titolo di ritorno le riserve accantonate negli esercizi precedenti.

Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'articolo 2514 del codice civile.

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della ge-

stione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ritorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ritorno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'articolo 2525 del codice civile;
- c) mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

Articolo 19) - Scioglimento dei rapporti mutualistici.

I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, esclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della partecipazione sociale, secondo le regole stabilite nel presente statuto.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 20) - Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore persona fisica non può essere inferiore al limite minimo, nè superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 21) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori. La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'articolo 2470, comma 1, del codice civile.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al col-

legio arbitrale previsto dal presente statuto. Il collegio arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarcimento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile.

Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore purchè sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; e esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile. La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 22) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VIII PRESTITI SOCIALI

Articolo 23) - Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO IX SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 24) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile:

- 1) - nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, dall'articolo 2473 del codice civile, dall'articolo 2497 quater del codice civile, dall'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5;
- 2) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:
 - a) - allorchè il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica

dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società, la fusione eterogenea nonché la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente;

b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

d) - in caso di trasferimento della residenza del socio in una provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nella provincia in cui il socio ha la propria residenza, per trasferimento della sede sociale o per altri motivi;

e) - in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico;

3) - in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al curatore fallimentare il diritto di recesso.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'articolo 2437 bis del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà l'atto di accertamento dell'efficacia del recesso.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

A seguito dell'accettazione del recesso, gli amministratori devono verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra patrimonio ed indebitamento, ex articolo 2545 quinquies codice civile, al fine di consentire la liquidazione della partecipazione in denaro; in caso contrario provvedendo ad assegnare, in liquidazione della quota, strumenti finanziari, emessi ai sensi del presente statuto, invece che denaro.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rap-

porti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Le disposizioni del presente statuto relative al recesso possono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 25) - Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società.

L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;

b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;

c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre novanta giorni;

e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

f) in caso di fallimento del socio.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

b) nel caso di interposizione fittizia di persona nell'istituzione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire a chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire delle prestazioni mutualistiche;

c) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;

d) trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente sia posto in liquidazione.

Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi sociali.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio cooperatore per comportamento concludente degli amministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fallimento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipazione sociale è compresa nel fallimento, e non può

essere liquidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura la società, ai sensi degli articoli 2537 codice civile. e 46, n. 5, della legge fallimentare, salva la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed ottenere a seguito di esso la liquidazione della medesima partecipazione.

Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, e fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è valida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consentire al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare le sue difese.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali. L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

È fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichiarazione di recesso successivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, ma prima del momento in cui la deliberazione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella misura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile, salva l'applicazione del principio di buona fede riguardo al comportamento sia del socio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in ordine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il principio della prevenzione, riferito al momento in cui recesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia stata iscritta nel libro soci.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Articolo 26) - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari possono - se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società - chiedere di subentrare nella relativa partecipazione sociale. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare al consiglio di amministrazione:

- a) la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto prescritto dal presente statuto per la domanda di ammissione;
- b) il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o di legatario delle partecipazioni.

Il consiglio di amministrazione autorizza il subingresso nella partecipazione sociale con apposita deliberazione, sulla base delle regole di legge e statutarie previste per il caso di trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi. In presenza dei requisiti di ammissione, gli eredi o legatari hanno un diritto soggettivo all'ammissione: conseguentemente, l'ammissione degli eredi o legatari del socio può essere rifiutata solo in caso di mancanza negli stessi dei requisiti soggettivi. Contro il diniego di ammissione, che deve essere motivato come sopra, gli eredi o legatari del socio possono proporre opposizione dinanzi al collegio arbitrale previsto dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2530, comma 5, del codice civile.

La richiesta di subingresso deve essere presentata entro centoottanta giorni dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della cooperativa, il subingresso di cui sopra è subordinato alla preventiva estinzione di tali obbligazioni, per capitale, interessi ed eventuali spese, da parte dell'erede o del legatario.

Il subingresso nella posizione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusione.

In nessun caso gli eredi o legatari del socio cooperatore sono obbligati al subingresso nella posizione del socio cooperatore defunto.

E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi nel caso in cui nessuna richiesta è presentata dagli eredi o legatari.

In conseguenza della deliberazione di ammissione, gli eredi o legatari del socio sono iscritti tempestivamente a cura degli amministratori nel libro soci.

Articolo 27) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari - ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera d), del codice civile - hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice

civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2437 ter, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate.

Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'articolo 2545 sexies, codice civile, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di liquidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavorevoli al socio o addirittura privative del medesimo diritto al rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 28) - Responsabilità del socio uscente.

Ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO X SOCI VOLONTARI

Articolo 29) - Soci volontari.

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la meta del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della meta del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della

società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; e invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (articoli 2514, 2545 quinquies codice civile) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (articolo 2532 codice civile) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'articolo 2519, comma 2, codice civile, ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (articolo 2527, comma 3, codice civile);
- 5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (articolo 2530, comma 1, codice civile);
- 6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (articolo 2538 codice civile);
- 7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2542, comma 2, codice civile, non possono far parte i soci volontari.

TITOLO XI

SOCI PERSONE GIURIDICHE

Articolo 30) - Soci persone giuridiche.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società.

In tal caso, non trova applicazione l'articolo 2522, comma 2, del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.

Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere, oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finanziari ex articolo 2526 codice civile.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili. Più precisamente:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (articoli 2514, 2545 quinquies codice civile) sono applicabili anche ai soci persone giuridiche;
- 2) - la disposizione ex articolo 2532 codice civile sul recesso trova applicazione anche ai soci persone giuridiche;
- 3) - ai fini dell'applicazione dell'articolo 2519, comma 2, codice civile, e quindi del numero dei soci rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società responsabilità limitata, non si tiene conto dei soci persone giuridiche, che non concorrono direttamente ad attuare lo scopo mutualistico;
- 4) - ai fini dell'applicazione dell'articolo 2522, comma 2, codice civile, le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma, né possono partecipare alla cooperativa composta da meno di nove soci (che

devono essere tutti persone fisiche);

5) - le norme sui "soci in prova" (articolo 2527, comma 3, codice civile) non si applicano alle persone giuridiche socie;

6) - le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono essere cedute ad altre persone giuridiche - aventi i requisiti prescritti dall'articolo 11 della legge n. 381/1991 - previa autorizzazione degli amministratori, di cui all'articolo 2530, comma 1, codice civile, finalizzata ad accertare il possesso nell'acquirente dei requisiti suddetti;

7) - si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto capitaro di cui all'articolo 2538 del codice civile; si applica altresì il limite di cinque voti previsto dall'articolo 2538, comma 3, codice civile, quale previsto in generale dal presente statuto per i soci cooperatori persone giuridiche; fermo restando che le persone giuridiche ex articolo 11 della legge n. 381/1991 non possono esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati;

8) - ai fini dell'articolo 2542, comma 2, codice civile, e quindi della composizione della maggioranza degli amministratori della cooperativa, i soci persone giuridiche non sono computate tra i soci cooperatori.

TITOLO XII

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 31) - Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

- 1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;
- 2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;
- 3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'articolo 2526, ultimo comma, e dell'articolo 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;
- c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'articolo 2514 codice civile;
- d) - il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'articolo 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'articolo 2467 del codice civile.

La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'articolo 2514 del codice civile.

Articolo 32) - Assemblee speciali.

Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti finanziari o da particolari categorie di soci cooperatori, deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ai sensi del precedente articolo, i relativi possessori costituiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile. In caso di pluralità di categorie di strumenti finanziari, è costituita un'assemblea speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto e disciplinato, oltre che dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

I soci cooperatori costituenti una categoria di soci deliberano in apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria. In tali casi, non è però necessaria la nomina di un rappresentante comune.

L'assemblea speciale è presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 33) - Soci sovventori.

La cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisca una sezione del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, azioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori. Ai soci sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci finanziatori.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, nei limiti previsti nel presente statuto con riferimento ai possessori di strumenti finanziari partecipativi; intendendosi quindi, sul punto, la disposizione dell'articolo 2526 codice civile prevalente rispetto all'articolo 4, comma 2, della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 2538, comma 2, 2542 e 2543 del codice civile, e le conseguenti previsioni del presente statuto riferite ai soci finanziatori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei soci sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai soci sovventori, ed alla disciplina della circolazione delle relative azioni, ed in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci finanziatori.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto a prescindere dal capitale sociale sottoscritto.

TITOLO XIII

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 34) - Patrimonio della società.

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile;

- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 35) - Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2524, e 2438 e seguenti del codice civile. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) - gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
- b) - il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) - in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
- d) - è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'articolo 2465 del codice civile.

Articolo 36) - Rivalutazione delle quote sociali.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'articolo 2525 del codice civile. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,

calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 37) - Riserve indivisibili.

Sono indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545 ter del codice civile, tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale e con la sola eccezione delle riserve eventualmente qualificate in modo espresso come divisibili dalla legge e dal presente statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori e tra i possessori di strumenti finanziari, né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale o di aumento

del valore nominale dei suddetti strumenti finanziari.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i possessori di strumenti finanziari in caso di scioglimento della società.

In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state costituite.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38) - Riserva legale.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545 quater, comma 1, del codice civile; ivi compresa la quota di utili eventualmente spettante ai possessori di strumenti finanziari. L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Articolo 39) - Riserve divisibili.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva -qualificata espressamente come divisibile - una percentuale degli utili netti annuali. Tale riserva, unitamente a quella costituita con l'eventuale sovrapprezzo versato dai possessori di strumenti finanziari all'atto dell'ingresso in cooperativa, potrà essere assegnata agli stessi - se non siano anche soci cooperatori - sia in caso di scioglimento del singolo rapporto, sia al momento dello scioglimento della società, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Rimane in ogni caso esclusa la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori, anche se questi siano nel contempo possessori di strumenti finanziari.

L'assemblea può assegnare ai possessori di strumenti finanziari le riserve divisibili, anche in costanza del rapporto sociale, attraverso l'emissione di ulteriori strumenti finanziari, di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Articolo 40) - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio e Bilancio sociale.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio e di bilancio sociale, e devono quindi convocare, per l'approvazione degli stessi, l'assemblea dei soci.

Articolo 41) - Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);
- b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 2545 quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile. La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra,

nel seguente ordine:

- d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- g) - ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'articolo 2433 bis del codice civile.

TITOLO XIV ASSEMBLEE

Articolo 42) - Assemblea dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla determinazione del sovrapprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, sulla previsione di contributi obbligatori o di prestiti obbligatori a carico dei soci cooperatori, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale;
- sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti dall'articolo 2545 quinquies del codice civile;
- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- sull'acquisto di beni immobili;

- sull'acquisto di beni mobili, per importi superiori o uguali a EURO 50.000,00.

Articolo 43) - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Il socio receduto, ancorchè ancora iscritto nel libro soci, non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma dell'articolo 2532 del codice civile e del presente statuto.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi, o anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Gli amministratori non possono comunque subordinare l'intervento del socio in assemblea alla previa iscrizione in particolari elenchi, o al possesso di tessere di ammissione.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 44) - Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di 1 deleghe.

Articolo 45) - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale

dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Articolo 47) - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Nel caso in cui una base sociale superiore a 15 soci e almeno un socio ne faccia richiesta è possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 48) - Verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei so-

ci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Articolo 49) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, e regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

a) - l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524, comma 3, del codice civile;

b) - lo scioglimento anticipato della società .

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle deliberazioni concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società , la fusione e la scissione eterogenee, ovvero la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società , se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479 bis del codice civile.

TITOLO XV AMMINISTRATORI

Articolo 50) - Nomina - composizione - durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendosi considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi.

Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni.

Gli altri amministratori possono essere anche non soci. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.

Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso ammi-

nistratore decadrà dalla carica e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'articolo 2542, comma 2 del codice civile.

In ogni caso non possono essere nominati come amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 51) - Amministratori delegati.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (articolo 2544, comma 1, codice civile).

Non possono essere conferite deleghe agli amministratori nominati dai possessori di strumenti finanziari.

Articolo 52) - Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 53) - Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea dei soci.

Articolo 54) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un

giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'articolo 2475 ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 55) - Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le proposte di concordato, ai sensi dell'articolo 152 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopra-prezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- emette gli strumenti finanziari non partecipativi, nei casi in cui non è prevista la competenza dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 56) - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
- l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di per-

sone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'articolo 2475 ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 57) - Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione,

nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XVI CONTROLLI

Articolo 58) - Collegio sindacale e controllo contabile.

E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi secondo le modalità del presente Statuto sociale, nominare l'Organo di Controllo della Società e/o il Revisore legale dei conti.

Spetterà inoltre ai soci, in occasione della predetta deliberazione, decidere se l'Organo di Controllo sia costituito da un solo membro effettivo oppure da un organo collegiale composto ai sensi del successivo articolo.

In ogni caso, la nomina dell'Organo di Controllo - od in alternativa, quella del Revisore legale dei conti - è obbligatoria verificandosi le specifiche condizioni previste dalla legge.

Qualora costituito in composizione collegiale, l'Organo di Controllo dovrà comporsi di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente dell'Organo di controllo viene nominato dai soci, con deliberazione di nomina dell'Organo stesso.

Indipendentemente dalla composizione decisa dai soci (Organo di Controllo monocratico o collegiale), viene previsto che l'Organo di Controllo abbia durata per tre esercizi, e la sua cessazione per scadenza del termine abbia effetto solo dal momento in cui l'Organo stesso viene ad essere ricostituito od i soci, in occasione della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico, abbiano assunto altre specifiche decisioni in merito all'Organo di Controllo stesso od alla revisione legale dei conti (ai sensi del presente articolo dello Statuto sociale o dell'articolo successivo). Viene altresì prevista la rieleggibilità del singolo membro effettivo ovvero dei membri nel caso di Organo di Controllo in composizione collegiale.

Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'Organo di controllo si applicano, per quanto compatibili in ragione della composizione dell'Organo decisa dai soci e per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni.

I soci, in occasione della nomina, decidono il compenso del membro effettivo o dei membri dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo in composizione collegiale deve venir convocato dal suo Presidente, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

E' possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare, deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni nonchè le motivazioni del proprio eventuale dissenso. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Organo verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Delle attività dell'Organo di Controllo verrà dato riscontro attraverso apposita verbalizzazione a cura del solo membro effettivo (nel caso di Organo monocratico) o del Presidente (nel caso di Organo collegiale).

I soci, in occasione della deliberazione di nomina, fatte salve diverse disposizioni di legge al riguardo, potranno decidere se all'Organo di Controllo spetti anche l'esercizio del controllo legale dei conti della Società. In quanto investito del controllo legale dei conti l'Organo di Controllo, qualora sia costituito in forma collegiale, dovrà essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia; se l'Organo di Controllo sia invece costituito da un solo membro, tale membro dovrà anche avere la qualifica di revisore legale dei conti iscritto nel predetto registro.

L'Organo di Controllo ha tutti i doveri ed i poteri previsti dalla vigente legge; in particolare, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre, qualora venga nominato un Organo di Controllo a composizione collegiale, lo stesso potrà essere nominato dai soci quale organismo di vigilanza ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 59 (Controllo legale)

In alternativa all'Organo di Controllo - ovvero anche congiuntamente alla nomina dell'Organo di Controllo stesso qualora i soci decidano di non affidare a questo l'esercizio del controllo legale dei conti della Società -, i soci possono procedere alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge.

I soci sono peraltro liberi di designare, anzichè un singolo Revisore legale dei conti, una Società di revisione esterna a cui spettano le medesime funzioni del Revisore legale stesso.

L'incarico del Revisore legale dei conti avrà durata per tre esercizi; per quanto attiene alla sua cessazione per scadenza del termine dell'incarico o per altri eventi si rinvia a quanto disposto al riguardo dalla legge. Viene inoltre prevista la possibilità per i soci di provvedere alla rinomina del medesimo Revisore legale per più indistinte volte. Il compenso del Revisore legale dei conti (o della Società di revisione legale designata dai soci stessi in alternativa al primo) viene determinato dai soci, per l'intera durata del suo incarico, all'atto stesso della sua nomina.

Articolo 60) - Controllo individuale dei soci e dei titolari di strumenti finanziari.

Spetta ai soci, che non partecipano all'amministrazione della società, il diritto individuale di ottenere dagli amministratori, previa richiesta scritta e con congruo preavviso, notizie sull'andamento degli affari sociali, nonché il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, escluse le scritture contabili della società (articolo 2476, comma 2, del codice civile), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società.

I diritti come sopra individuati spettano anche al socio receduto o escluso, nei limiti in cui ciò sia necessario al fine di acquisire gli elementi necessari per individuare il valore della quota che deve essergli liquidata.

I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il relativo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'articolo 2541, ultimo comma, del codice civile, di esaminare il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assemblee speciali, e di ottenerne estratti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

TITOLO XVII

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 61 - Modificazioni dello statuto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479 bis, 2480 e 2545 novies del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

TITOLO XVIII

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 62) - Conciliazione stragiudiziale.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la ca-

mera di commercio, industria e artigianato più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa ed aspiranti soci, nè a quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

Articolo 63) - Clausola compromissoria.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di strumenti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Lucca, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato è fissata in Lucca.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, né a quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

Saranno deferiti all'arbitro come sopra nominato, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società; l'arbitro potrà

dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione dell'arbitro sarà impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

TITOLO XIX

NORME FINALI

Articolo 64) - Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545 duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 65) - Devoluzione del patrimonio sociale.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'articolo 2545 quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Firmato: Mirco Trielli - Domenico Costantino

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.